

# FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

## REGOLAMENTO DIDATTICO

### SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

#### *Articolo 1*

L'Università di Lecce istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge 19 novembre 1990, n.341, dell'art.17, commi 113 e 114, del 15 maggio 1997, n.127, ed art.16 d.lgs. 17 novembre 1997, n.398, nonché del regolamento approvato con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n.537, la SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

La Scuola si giova dei mezzi finanziari e del personale messo a disposizione dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei proventi delle tasse di iscrizione e delle entrate rivenienti dagli accordi e convenzioni stipulati ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento. L'efficacia del presente regolamento è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione del Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il Ministro della Giustizia.

#### *Articolo 2*

All'organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni:

- Altre Università e Facoltà con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art.16, co. 3, del d.lgs 17 novembre 1997, n.398;
- Enti pubblici e privati, il Consiglio giudiziario del distretto della Corte di appello di Lecce, l'Ordine forense e il Consiglio notarile;
- Enti pubblici e privati, per l'attribuzione di borse di studio.

#### *Articolo 3*

La Scuola provvede alla formazione comune per un biennio non suscettibile di abbreviazione dei laureati in Giurisprudenza finalizzata all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio.

A tal fine la Scuola rilascia, a conclusione del biennio, il diploma di specialista che costituisce titolo per l'accesso al concorso di magistratura, nonché titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile.

#### *Articolo 4*

La Scuola si articola in due indirizzi, secondo l'Ordinamento didattico:

- a) Giudiziario – Forense.
- b) Notarile.

#### *Articolo 5*

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza che abbiano superato il concorso per titoli ed esame previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Giustizia.

### *Articolo 6*

L'iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento di una tassa, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, salvo gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

### *Articolo 7*

Il Consiglio Direttivo della Scuola, nominato con decreto rettorale, è costituito da dodici componenti e rimane in carica quattro anni.

Sei componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce, tra professori di ruolo di materie giuridiche ed economiche. Questi possono essere designati anche tra professori di Facoltà dell'Università di Lecce diverse da quella di Giurisprudenza o tra professori di altre Università che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni ai sensi del precedente articolo 2.

Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro avvocati indicati dal Consiglio Nazionale Forense.

Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro notai indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La mancata designazione dei membri non universitari non impedisce il funzionamento del Consiglio Direttivo, purché costituito da almeno nove componenti.

### *Articolo 8*

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo, anche a tempo definito.

### *Articolo 9*

Il Consiglio Direttivo

- cura l'organizzazione della Scuola, la programmazione dell'attività didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;
- stabilisce le modalità delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
- indica al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza i nomi dei docenti;
- nomina i componenti, le commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;
- promuove tutte le attività, anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola.

### *Articolo 10*

Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla Scuola, secondo quanto stabilito dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, sono conferiti dal Rettore, per affidamento, per supplenza o per contratto, ai sensi

della normativa vigente, su proposta di quest'ultimo Consiglio. Gli insegnamenti assegnati in base al contratto possono essere conferiti a Professori universitari fuori ruolo anche di altre Università, ad avvocati, a magistrati e a notai di provate capacità ed esperienza.

Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.

Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia.

Qualora il numero degli iscritti ad un corso superi le cento unità, sono nominati più docenti per il medesimo insegnamento; gli iscritti sono ripartiti per classi; tra i docenti della materia è nominato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza un coordinatore della disciplina.

### *Articolo 11*

Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo.

Il servizio di tutorato può essere affidato, in base a contratti regolati dall'art. 25 D:P:R: 11 luglio 1980, n. 382, ad avvocati, a magistrati, a notai, nonché a dottori di ricerca in materie giuridiche e a cultori delle materie di insegnamento.

Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università.

### *Articolo 12*

La frequenza dei corsi e delle altre attività didattiche è obbligatoria. L'assenza ingiustificata per oltre sessanta (60) ore di attività didattiche comporta l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili e documentate, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo, questo, qualora l'assenza non superi le centotrenta (130) ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito del biennio ovvero la ripetizione di un anno.

I corsi si svolgono, in conformità con l'Ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, dal 1 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno cinquecento (500) ore di insegnamento, distribuite in non meno di tre giorni per settimana. Le attività pratiche possono essere svolte anche in altri periodi dell'anno e ad esse sono riservate almeno duecentocinquanta (250) ore, delle quali almeno cento (100) per stage e tirocini.

L'attività didattica è svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonché di pareri, con discussione pubblica degli elaborati.

Le attività pratiche possono svolgersi presso la sede della Scuola ovvero presso Uffici giudiziari o studi professionali, in attuazione di specifici accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto.

### *Articolo 13*

Durante il corso sono stabilite verifiche periodiche secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico - pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore

della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito a seguito del superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento interdisciplinare, proposto dallo specializzando ed assegnato dai docenti delle discipline interessate. Il giudizio è espresso in settantesimi.

La commissione per l'esame di diploma è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato ed un notaio.

## **ORDINAMENTO DIDATTICO**

### **1° Anno**

Diritto civile  
Diritto processuale civile  
Diritto processuale penale  
Diritto penale  
Diritto commerciale  
Diritto amministrativo  
Diritto regionale  
Fondamenti del diritto europeo  
Diritto dell'Unione europea  
Diritto del lavoro e previdenza sociale  
Informatica giuridica (Diritto dell'Informatica)  
Contabilità di Stato e degli Enti pubblici  
Economia e contabilità industriale

### **2° Anno - INDIRIZZO GIUDIZIARIO FORENSE**

Diritto civile  
Diritto penale  
Diritto amministrativo  
Diritto commerciale  
Diritto dell'Unione europea  
Diritto romano  
Procedura civile  
Procedura penale  
Diritto costituzionale  
Diritto tributario  
Diritto del lavoro e previdenza sociale  
Diritto comunitario  
Diritto internazionale  
Informatica giuridica (Diritto dell'Informatica)  
Contabilità di Stato e degli enti pubblici  
Economia e contabilità industriale

Diritto ecclesiastico  
Deontologia giudiziaria e forense  
Ordinamento giudiziario e forense  
Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione

## **2° Anno - INDIRIZZO NOTARILE**

Diritto delle persone  
Diritto di famiglia  
Diritto delle successioni  
Diritto della proprietà e dei diritti reali  
Diritto della pubblicità immobiliare  
Diritto delle obbligazioni e dei contratti  
Diritto dei titoli di credito  
Diritto delle imprese e delle società  
Diritto della volontaria giurisdizione  
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica  
Diritto tributario  
Legislazione e deontologia notarile